

DELIBERA N. 16/26/CONS

ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 67/25/CONS ED AVVIO DI UN PROCEDIMENTO E DI UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA INERENTI AL MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI PASSAGGIO DEGLI UTENTI SU RETE FISSA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 gennaio 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito il Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 205/23/CONS, del 26 luglio 2023, recante *“Modifiche al Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di cui all’allegato A alla delibera n. 383/17/CONS”*;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità”*;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS, del 12 gennaio 2006, recante *“Mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n.*

11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, del 6 giugno 2007, recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR, del 24 luglio 2009, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 52/09/CIR, del 6 ottobre 2009, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, del 26 febbraio 2010, recante “*Misure attuative relative alle procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR*”;

VISTA la delibera n. 35/10/CIR, del 10 giugno 2010, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di number portability per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, dell’11 ottobre 2010, recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche relative alle procedure di number portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, del 27 ottobre 2010, recante “*Procedure di number portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR: sperimentazione e gestione del periodo transitorio*”;

VISTA la delibera n. 538/13/CONS, del 30 settembre 2013, recante “*Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete*”;

VISTA la delibera n. 611/13/CONS, del 28 ottobre 2013, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS per i casi di utilizzo dei servizi di accesso NGAN di Telecom Italia (accesso disaggregato alla sottorete locale, VULA FTTCab-FTTH, bitstream FTTCab naked e condiviso, bitstream FTTH, end to end, accesso al segmento di terminazione in fibra ottica) e di rivendita a livello wholesale dei servizi di accesso*”;

VISTA la delibera n. 82/19/CIR, del 22 maggio 2019, recante “*Regolamentazione delle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale diversi da TIM*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, del 12 marzo 2020, recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche inerenti alle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale diversi da TIM e per la riduzione delle tempistiche per il completamento della fase 2 nelle procedure di migrazione dei clienti tra operatori di rete fissa*”;

VISTA la comunicazione dell’Autorità, del 14 aprile 2020, recante “*Integrazioni alla circolare del 12 marzo 2020 in materia di specifiche tecniche inerenti alle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale diversi da TIM*”;

VISTA la delibera n. 103/21/CIR, del 23 settembre 2021, recante “*Integrazioni e modifiche alla procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR*”;

VISTA la delibera n. 8/22/CIR, del 5 luglio 2022, recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche delle procedure di NP pura per numerazioni geografiche di cui alla delibera n. 103/21/CIR*”;

VISTA la delibera n. 37/22/CIR, del 20 dicembre 2022, recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche delle procedure di NP pura per numerazioni geografiche e per numerazioni non geografiche di cui alla delibera n. 103/21/CIR*”;

VISTA la delibera n. 11/23/CIR, del 4 aprile 2023, recante “*Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche della procedura di verifica tecnica di interoperabilità tra gli ONT (Optical Network Termination) degli OAO e gli apparati OLT (Optical Line Termination) di TIM*”;

VISTA la delibera n. 114/24/CONS, del 30 aprile 2024, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del Codice*”;

VISTA la delibera n. 16/24/CIR, del 29 maggio 2024, recante “*Modalità di fornitura del codice di trasferimento dell’utenza su rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 315/24/CONS, dell’11 settembre 2024, recante “*Avvio del procedimento istruttorio di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del Codice in considerazione della separazione strutturale della rete fissa di accesso di TIM*”;

VISTA la delibera n. 7/25/CIR, del 5 febbraio 2025, recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche inerenti alle modifiche dei processi di provisioning, assurance e*

cambio operatore derivanti dall'introduzione di ONT degli operatori certificati da FiberCop”;

VISTA la delibera n. 67/25/CONS, del 6 marzo 2025, recante “*Consultazione pubblica sull’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di obblighi di accesso per la definizione di procedure di migrazione su reti FTTH al fine di garantire l’efficienza e la semplicità delle procedure di passaggio per gli utenti finali*”;

VISTI i contributi inviati dall’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e dalle società Fastweb S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., FiberCop S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Open Fiber S.p.A., Retelit S.p.A., Tim S.p.A., Wind Tre S.p.A.;

SENTITE in data 26 maggio 2025 le società Iliad Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

SENTITE in data 28 maggio 2025 le società Tim S.p.A. e Retelit S.p.A.;

SENTITA in data 4 giugno 25 l’associazione AIIP;

SENTITE in data 16 giugno 2025 le società FiberCop S.p.A., Fastweb S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.;

SENTITA in data 17 giugno 2025 la società Open Fiber S.p.A.;

VISTA la delibera n. 194/25/CONS, del 23 luglio 2025, recante “*Procedure di migrazione degli utenti sulla rete FTTH di FiberCop in presenza di servizi wholesale Semi-VULA e modalità di cessazione dei servizi presso il donating dell’utente da migrare per evitare i casi di doppia fatturazione indesiderata*”;

CONSIDERATO quanto segue:

INDICE

1. LA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 67/25/CONS	6
1.1. Opportunità di aggiornare l'attuale quadro regolamentare in materia di obblighi di accesso al fine di agevolare la definizione di procedure di passaggio su reti FTTH.....	6
1.2. Quadro regolamentare vigente, poteri e competenze dell'Autorità in materia di obblighi di accesso e di migrazione su reti FTTH.....	7
1.3. Proposta di aggiornamento del quadro regolamentare in materia di obblighi di accesso e procedure di migrazione su reti FTTH	9
1.3.1. Descrizione tecnica dei servizi di accesso wholesale funzionali alla migrazione	9
1.3.2. Nodi di rete in cui è tecnicamente realizzabile la migrazione e relativi obblighi di accesso	10
1.3.3. Tempistiche di applicazione della regolamentazione.....	10
1.3.4. Applicabilità della regolamentazione in funzione delle dimensioni degli operatori	11
1.4. Conclusioni sugli aspetti emersi nella consultazione pubblica	11
2. AVVIO DI UN MONITORAGGIO SULLE PROCEDURE DI PASSAGGIO DEGLI UTENTI SU RETE FISSA	12

1. LA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 67/25/CONS

1. Con la delibera n. 67/25/CONS, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica per acquisire dal mercato osservazioni e commenti in merito al possibile aggiornamento del quadro regolamentare finalizzato alla definizione di procedure semplici ed efficienti per il passaggio degli utenti tra operatori su reti FTTH.
2. In allegato alla delibera n. 67/25/CONS, l'Autorità ha fornito un documento a consultazione pubblica contenente la rassegna degli obblighi vigenti nonché la presentazione di come le linee guida BEREC in materia di obblighi simmetrici di accesso¹ avrebbero potuto essere applicate al caso italiano al fine di ampliare gli scenari di riutilizzo delle infrastrutture in fibra ottica esistenti.
3. Alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 67/25/CONS hanno partecipato i principali operatori di rete fissa (AIIP, Fastweb-Vodafone, FiberCop, Iliad, Open Fiber, Retelit, Tim, Wind Tre) fornendo commenti e osservazioni sull'ipotesi di aggiornamento del quadro regolamentare in materia di obblighi di accesso finalizzati alla definizione di procedure di migrazione efficienti sulle reti FTTH.
4. Nel seguito sono riportati i principali posizionamenti e le relative osservazioni rispetto agli argomenti e alle domande poste nel documento a consultazione pubblica allegato alla delibera n. 67/25/CONS.
5. La sintesi dei contributi acquisiti nell'ambito della consultazione pubblica è riportata in Allegato C alla presente delibera.

1.1. OPPORTUNITÀ DI AGGIORNARE L'ATTUALE QUADRO REGOLAMENTARE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI ACCESSO AL FINE DI AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DI PROCEDURE DI PASSAGGIO SU RETI FTTH

6. La quasi totalità degli operatori si è dichiarata contraria ad un aggiornamento dell'attuale quadro regolamentare in materia di obblighi di accesso, ritenendolo allo stato non necessario e sottolineando rischi economici, diseconomie e mancanza di una reale domanda da parte mercato di accesso in punti intermedi delle reti FTTH. Gli operatori hanno sottolineato che l'attuale quadro regolamentare già consente la predisposizione di offerte *wholesale* volontarie in punti intermedi della rete FTTH

¹ Linee guida BEREC, del 10 dicembre 2020, recanti “*BEREC Guidelines on the Criteria for a Consistent Application of Article 61 (3) EEC*”.

da parte di tutti gli operatori (non solo quelli soggetti ad obblighi regolamentari) e, al contrario, eventuali obblighi simmetrici di accesso imposti in maniera generalizzata rischierebbero di essere non proporzionati, specie per gli operatori di piccole dimensioni.

7. In questo senso, gli operatori hanno rappresentato che l'introduzione di nuovi obblighi di accesso comporterebbe investimenti ingenti per l'adeguamento delle reti sia esistenti sia da realizzare, dei processi e dei sistemi, con conseguenti maggiori costi per gli utenti finali senza, tuttavia, che ciò apporti reali benefici al mercato. Per tali motivi, gli operatori ritengono che eventuali modifiche regolamentari, come l'introduzione di nuovi obblighi simmetrici di accesso, dovrebbero essere precedute da un'analisi costi-benefici e da una valutazione della sostenibilità economica.
8. Solo due operatori *retail* si sono detti sostanzialmente favorevoli, evidenziando i potenziali benefici in termini di efficienza e di chiarezza regolamentare, sebbene abbiano specificato alcune riserve quali, ad esempio, la possibilità per l'operatore *recipient* di poter comunque scegliere di duplicare l'infrastruttura esistente, realizzando una nuova linea, laddove ciò risulti maggiormente indicato rispetto alle esigenze dell'utente (in particolare per l'utenza *business*).

1.2. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE, POTERI E COMPETENZE DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI OBBLIGHI DI ACCESSO E DI MIGRAZIONE SU RETI FTTH

9. La maggior parte dei partecipanti ha condiviso la ricostruzione regolamentare riferita agli obblighi di migrazione sulle reti FTTH.
10. Tuttavia, un operatore non ha condiviso la ricostruzione regolamentare sostenendo che il Codice non prevede uno specifico diritto dell'utente alla migrazione della risorsa d'accesso ma solo alla portabilità del numero. Secondo l'operatore, la necessità di procedure efficienti e semplici per l'eventuale cambio di fornitore d'accesso non implica la necessità di trasferire la risorsa su cui l'accesso è erogato: sarebbe sufficiente una procedura volta a coordinare la cessazione del servizio del cedente e l'attivazione di quello del cessionario, per garantire la continuità dei servizi ed evitare duplicazione di costi lato utente.
11. Con specifico riferimento ai poteri dell'Autorità in materia di regolamentazione simmetrica (art. 72 del Codice, art. 61 EECC²), gli operatori si sono equamente divisi tra chi condivide e chi non condivide la ricostruzione contenuta nel documento a consultazione pubblica.

² Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).

12. Gli operatori che hanno condiviso la ricostruzione dei poteri dell'Autorità hanno comunque rilevato la necessità di tenere conto che:
- le norme comunitarie prevedono specifiche e motivate eccezioni all'imposizione degli obblighi simmetrici di accesso;
 - gli obblighi dovrebbero essere applicabili anche ai soggetti, non dotati di autorizzazione generale, che dispongono di propri segmenti di rete di accesso con particolare riferimento al segmento di terminazione in fibra ottica all'interno degli edifici, come ad esempio i condomini;
 - dovrebbe essere attuata una segmentazione geografica degli obblighi simmetrici di accesso, in quanto questi ultimi sarebbero strettamente legati alla presenza di *bottleneck* e che tale condizione non può ritenersi soddisfatta nelle aree geografiche dove già sono presenti più reti FTTH.
13. Il tema dei *bottleneck* è stato rappresentato anche da altri operatori. Gli operatori ritengono che, alla base dei poteri riconosciuti dalle norme, vi sia il riscontro dell'effettiva necessità per l'operatore richiedente di accedere a parte dell'infrastruttura caratterizzata da barriere tecniche ed economiche alla replicabilità (*bottleneck*). Secondo quasi tutti gli operatori intervenuti, fornire evidenza della presenza di *bottleneck* sarebbe sempre necessario per poter fondare correttamente l'estensione degli obblighi simmetrici di accesso sugli artt. 72 del Codice e 61 EECC. Al contrario, ad avviso dei partecipanti alla consultazione, nel documento a consultazione pubblica, l'esigenza posta a fondamento dei nuovi obblighi sarebbe esclusivamente la necessità di trovare una soluzione per l'efficientamento delle procedure di migrazione; sicché, pur in presenza di una corretta ricostruzione della normativa nazionale e comunitaria, le modifiche regolamentari proposte, ad avviso degli operatori, non sarebbero comunque conformi agli obiettivi per i quali il legislatore, sia europeo sia nazionale, ha attribuito alle Autorità di regolazione i poteri di estensione degli obblighi simmetrici.
14. Le altre posizioni contrarie alla ricostruzione dei poteri dell'Autorità possono essere così sintetizzate:
- l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la semplicità della procedura di passaggio tra operatori per l'utente finale, rispetto all'imposizione di obblighi simmetrici, può trovare realizzazione tramite strumenti alternativi di carattere meno invasivo per le dinamiche di mercato e di più facile ed immediata implementazione;
 - il richiamato art. 72, comma 2, del Codice avrebbe ad oggetto una fattispecie diversa da quella considerata, ossia una normativa finalizzata a

garantire l'interoperabilità dei servizi tra clienti di reti diverse, con la previsione di una applicazione caso per caso che non consentirebbe di fondare su di essa una regolamentazione di applicazione generalizzata.

15. In merito alle linee guida BEREC per l'applicazione dell'art. 61 del Codice europeo, sebbene la maggior parte condivida la sintesi riportata nel documento a consultazione pubblica, alcuni operatori hanno formulato specifiche osservazioni in merito alle eccezioni consentite nelle stesse linee guida con specifico riferimento alle "reti di dimensioni ridotte", reti di nuova realizzazione, operatori *wholesale-only*.

1.3. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL QUADRO REGOLAMENTARE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI ACCESSO E PROCEDURE DI MIGRAZIONE SU RETI FTTH

16. Nel documento a consultazione pubblica allegato alla delibera n. 67/25/CONS, l'Autorità ha proposto, al fine di raccogliere commenti e osservazioni da parte del mercato, alcuni criteri rispetto ai quali poteva fondarsi un eventuale aggiornamento della regolamentazione in materia di obblighi simmetrici di accesso.
17. Gli operatori, in generale, hanno condiviso gli aspetti descrittivi prettamente tecnici della proposta, con particolare riferimento agli elementi di rete, alla loro definizione (derivata da quanto condiviso nei tavoli tecnici per la definizione delle procedure di migrazione su reti FTTH a 5 operatori e nella definizione degli *standard* tecnici per i cavi in fibra ottica di cui alla delibera n. 459/24/CONS), alle topologie di rete con cui possono essere realizzate le reti FTTH.
18. Tuttavia, tra gli operatori non vi è condivisione rispetto a quali interventi regolamentari l'Autorità dovrebbe adottare al fine di migliorare l'efficienza delle procedure di migrazione sulle reti FTTH.

1.3.1. DESCRIZIONE TECNICA DEI SERVIZI DI ACCESSO WHOLESALE FUNZIONALI ALLA MIGRAZIONE

19. In primo luogo, la contrarietà all'introduzione di obblighi simmetrici di accesso in punti intermedi della rete ha portato la maggior parte degli operatori a contestare anche i servizi di accesso *wholesale* ritenuti funzionali alla migrazione e ai criteri con cui dovrebbero essere definite le procedure di migrazione in funzione del riutilizzo passivo o attivo dell'infrastruttura in fibra ottica esistente.
20. Se da un lato alcuni operatori già gravati da obblighi regolamentari hanno chiesto che gli eventuali obblighi di accesso si riferiscano sia ai servizi *wholesale* passivi sia a quelli attivi di tutti gli operatori, altri operatori hanno rilevato che la

migrazione basata su servizi *wholesale* passivi (ossia la permuta della fibra ottica) sottrarrebbe un elemento dell'infrastruttura di rete FTTH esistente del *donating* in favore del *recipient*, a detrimento delle economie di densità raggiunte dal *donating*. Per tale ragione la maggior parte degli operatori ha chiesto che gli eventuali obblighi di accesso siano limitati all'accesso al PoP e si riferiscano ai soli servizi *wholesale* attivi, in cui la linea in fibra ottica rimane fisicamente connessa alla rete del *donating* e il *recipient* ha accesso alla sola capacità trasmissiva.

1.3.2. NODI DI RETE IN CUI È TECNICAMENTE REALIZZABILE LA MIGRAZIONE E RELATIVI OBBLIGHI DI ACCESSO

21. La maggior parte dei rispondenti non condivide l'introduzione di nuovi obblighi di accesso per la migrazione nei nodi di rete FTTH, anche se alcuni concordano sull'analisi tecnica dell'Autorità.
22. Gli operatori, in generale, ritengono che il quadro normativo attuale sia sufficiente e che l'estensione degli obblighi non porterebbe benefici concreti, poiché l'area di impatto sarebbe residuale.
23. Gli operatori di dimensioni minori, pur condividendo l'analisi tecnica sui nodi di rete tecnicamente idonei alla migrazione, non condividono l'imposizione di obblighi regolamentari o chiedono l'esenzione per operatori di piccole dimensioni o reti ridotte.
24. Piuttosto che introdurre nuovi obblighi simmetrici di accesso, diversi operatori hanno suggerito di migliorare l'efficienza delle migrazioni FTTH intervenendo sulla regolamentazione esistente di cui alla delibera n. 538/13/CONS. In particolare, è stato rappresentato che la scarsità delle richieste di accesso al Segmento di Terminazione (SdT) sia da imputare alle condizioni economiche eccessivamente gravose e ai tempi di attivazione eccessivamente lunghi, tali da rendere più agevole la realizzazione *ex novo* del SdT.
25. Con riferimento all'attuale scenario di accesso simmetrico al SdT, nella consultazione pubblica è stato rappresentato che la numerosità delle richieste di accesso ai sensi della delibera n. 538/13/CONS è pressoché nulla e comunque non significativa.

1.3.3. TEMPISTICHE DI APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE

26. Le tempistiche applicative proposte (15 giorni per l'adeguamento delle reti esistenti in caso di richiesta di accesso) sono state considerate troppo stringenti dagli

operatori che dispongono di reti FTTH, mentre sono state ritenute congrue da alcuni operatori *retail*.

27. Inoltre, alcuni operatori hanno suggerito che eventuali obblighi di adeguamento siano imposti solo sulle porzioni di rete ancora da realizzare, senza obblighi di adeguamento per le reti esistenti o, comunque, secondo tempistiche molto più ampie di quelle ipotizzate nel documento a consultazione pubblica.

1.3.4. APPLICABILITÀ DELLA REGOLAMENTAZIONE IN FUNZIONE DELLE DIMENSIONI DEGLI OPERATORI

28. Nella consultazione pubblica è emersa una netta divisione tra chi sostiene l'uniformità degli obblighi per tutti gli operatori e chi, invece, ritiene opportuna una soglia di esenzione, da definire con criteri oggettivi e rigorosi, per evitare oneri eccessivi su reti di piccole dimensioni.
29. Alcuni rispondenti ritengono che non debbano essere previste soglie di esenzione e che tutti gli operatori, indipendentemente dalla dimensione o dal numero di utenti serviti, dovrebbero essere soggetti agli stessi obblighi di accesso analogamente a quanto previsto dalla delibera n. 538/13/CONS per il SdT.
30. Altri operatori ritengono necessario o opportuno introdurre una soglia di esenzione per l'applicazione di eventuali obblighi simmetrici di accesso secondo i seguenti criteri:
- a. definita in base al numero di utenti effettivamente serviti, per garantire il raggiungimento delle economie di densità minime, suggerendo un approfondimento tecnico da parte dell'Autorità;
 - b. allineata alla soglia prevista per il progetto "*misura Internet*" e pari a 3.000 accessi;
 - c. basata sugli utenti effettivamente attivati, per garantire proporzionalità, tutela della concorrenza e semplificazione per reti private o dedicate.

1.4. CONCLUSIONI SUGLI ASPETTI EMERSI NELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

31. **La quasi totalità degli operatori ha espresso contrarietà all'aggiornamento del quadro regolamentare, ritenendolo non necessario e potenzialmente dannoso in termini di costi, diseconomie e mancanza di domanda di mercato.** Solo pochi operatori *retail* si sono dichiarati complessivamente favorevoli, evidenziando possibili benefici in termini di efficienza delle procedure di migrazione.

32. In particolare, sono emerse le seguenti criticità:

- a. **Obblighi di accesso e migrazione:** contrarietà diffusa all'estensione degli obblighi simmetrici di accesso, soprattutto nei nodi intermedi della rete FTTH, per timore di oneri sproporzionati, diseconomie e impatti negativi sugli investimenti, specie per operatori di piccole dimensioni. Alcuni operatori hanno suggerito di migliorare le procedure di migrazione agendo sulla regolamentazione esistente, senza introdurre nuovi obblighi simmetrici in punti ulteriori della rete;
- b. **Servizi di accesso *wholesale* e criteri di migrazione:** gli operatori hanno espresso molte perplessità sui servizi di accesso *wholesale* funzionali alla migrazione e sui criteri proposti per il riutilizzo passivo o attivo dell'infrastruttura;
- c. **Tempistiche e modalità di applicazione:** le opinioni sulle tempistiche di adeguamento delle reti esistenti sono state molto diversificate, poiché sebbene alcuni operatori *retail* siano favorevoli a tempistiche stringenti, altri le ritengono irrealistiche e troppo onerose, soprattutto per interventi infrastrutturali complessi. Inoltre, è emersa una divisione tra chi sostiene l'uniformità degli obblighi per tutti gli operatori e chi propone soglie di esenzione per reti di dimensioni molto ridotte.

2. AVVIO DI UN MONITORAGGIO SULLE PROCEDURE DI PASSAGGIO DEGLI UTENTI SU RETE FISSA

33. La consultazione pubblica ha dunque evidenziato la necessità di bilanciare efficienza, concorrenza e sostenibilità economica nella possibile decisione volta all'introduzione di eventuali nuovi obblighi simmetrici di accesso, con particolare attenzione alla definizione di criteri oggettivi per eventuali esenzioni e alla trasparenza delle procedure di verifica e monitoraggio.
34. Alla luce dei posizionamenti ricevuti, l'Autorità non ritiene opportuno introdurre nuovi obblighi regolamentari in assenza di una effettiva domanda da parte del mercato. Viceversa, appare preferibile al momento un approccio regolamentare mirato a far emergere direttamente dal mercato le esigenze regolatorie che l'Autorità potrà opportunamente intercettare ed indirizzare.
35. A tal fine, si ritiene utile avviare una specifica attività di monitoraggio sulle procedure di passaggio degli utenti sulle reti FTTH affinché possano essere analizzate le dinamiche che contraddistinguono il fenomeno delle migrazioni

rilevando le eventuali criticità o inefficienze che possano comportare disagi o disservizi all'utenza finale.

36. Si richiama che, al momento, sono già attivi diversi monitoraggi, molto risalenti nel tempo (oltre 15 anni), relativi alle procedure di passaggio su rete fissa e, in particolare:
- a. per quanto riguarda le procedure di attivazione e migrazione sulla rete di accesso in rame, ai sensi della delibera n. 274/07/CONS (art. 20 bis);
 - b. con riferimento alla capacità di evasione giornaliera delle richieste di passaggio, ai sensi della delibera n. 68/08/CIR (art. 4);
 - c. in merito alla procedura di NP pura, ai sensi della delibera n. 62/11/CIR (art. 2).
37. Tuttavia, l'attuale sistema di monitoraggio, articolato nei 3 blocchi descritti, previsto per le procedure di passaggio su rete fissa:
- a. non è in grado di rilevare le effettive dinamiche di mercato con riferimento alle reti FTTH (attualmente non oggetto di rilevazione);
 - b. risulta oneroso per gli operatori in quanto devono fornire dati:
 - i. con elevato livello di dettaglio sebbene di scarsa consistenza (ad esempio il numero di scarti per singola causale, atteso che gli attuali volumi di passaggio presentano ridotti tassi di scarto per problematiche tecniche o *malpractice*);
 - ii. non più previsti dai successivi aggiornamenti delle specifiche tecniche (ad esempio *“al fine di migliorare l'efficienza del processo di NP pura ormai interamente automatizzato [...], gli operatori hanno condiviso di rimuovere la verifica in capo al donating sul superamento della soglia di capacità di evasione giornaliera per le richieste di NP pura”*³, attualmente rimasta soggetta a monitoraggio mensile);
 - c. risulta complesso per l'Autorità estrarre informazioni dai dati in quanto questi ultimi:
 - i. sono comunicati da un numero di soggetti estremamente elevato;

³ Cfr. punto 47 della delibera n. 8/22/CIR recante *“Pubblicazione delle specifiche tecniche delle procedure di NP pura per numerazioni geografiche di cui alla delibera n. 103/21/CIR”*.

- ii. sono spesso ridondanti aumentando la difficoltà di gestione;
 - iii. sono comunicati utilizzando modelli diversi con conseguenti complessità di elaborazione.
38. Considerate le limitazioni sopra elencate, l'Autorità ritiene opportuno aggiornare le modalità del monitoraggio affinché quest'ultimo possa fornire una rilevazione completa del fenomeno delle migrazioni su rete fissa.
39. In particolare, si ritiene opportuno porre maggiore enfasi sui volumi di passaggio e sulle relative dinamiche (ad esempio in termini di ricorso alla migrazione oppure tramite realizzazione di una nuova linea) piuttosto che evidenziare gli aspetti "patologici" delle procedure, i quali possono essere comunque indagati nell'ambito delle attività di vigilanza dell'Autorità.
40. Inoltre, l'acquisizione di dati sulle effettive dinamiche rilevabili nei passaggi ad altro operatore, afferenti alle reti di tutti gli operatori *wholesale*, consentirebbe all'Autorità di disporre di informazioni che possono essere utilizzate anche nelle fasi istruttorie dei procedimenti regolamentari.
41. L'Autorità ritiene, pertanto, che gli obiettivi del monitoraggio dovrebbero essere la rilevazione dei volumi dei passaggi su rete fissa e delle modalità tecniche con cui i passaggi avvengono (migrazione con servizi *wholesale*, nuova linea – LNA, NP pura), affinché tali dati – insieme alla rilevazione delle cessazioni – possano consentire di rivelare eventuali tendenze di mercato con riferimento alle linee in fibra e costituire il patrimonio informativo attraverso il quale valutare l'adozione di eventuali successivi provvedimenti regolamentari.
42. Alla luce di quanto rappresentato, l'Autorità ritiene opportuno avviare un procedimento e una consultazione pubblica finalizzati a definire le modalità (dati raccolti, operatori coinvolti, tempistiche, ecc.) con cui realizzare il suddetto monitoraggio;

RITENUTO opportuno consentire, ai sensi dell'art. 23 del Codice, alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità resi noti attraverso lo schema di provvedimento di cui all'Allegato B alla presente delibera, in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

Articolo 1

(Conclusione della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 67/25/CONS)

1. La conclusione delle attività di cui alla delibera n. 67/25/CONS, relative alla consultazione pubblica sulle future misure regolamentari in materia di obblighi di accesso finalizzati alla definizione di procedure di migrazione su reti FTTH che garantiscano l'efficienza e la semplicità delle procedure di passaggio per gli utenti finali, per le ragioni espresse in motivazione.
2. Una sintesi dei contributi acquisiti nell'ambito della predetta consultazione pubblica è recata dall'Allegato C alla presente delibera.

Articolo 2

(Avvio del procedimento)

1. È avviato il procedimento istruttorio concernente il monitoraggio delle procedure di passaggio degli utenti su rete fissa.
2. Il responsabile del procedimento è l'ing. Emiliano Paglia della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.
4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:
 - a) per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;
 - b) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui al successivo art. 3.

Articolo 3

(Avvio della consultazione pubblica nazionale)

1. Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 2 è avviata una consultazione pubblica nazionale inerente al monitoraggio delle procedure di passaggio degli utenti su rete fissa.

2. Le modalità di consultazione pubblica e lo schema di provvedimento sono riportati, rispettivamente, negli allegati A e B della presente delibera.
3. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati A, B e C, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 28 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella